



ORDINANZA N. 000005

OGGETTO: SP. N. 29 DEL COLLE DELLA CADIBONA AL KM 34+756 LATO DX E AL KM. 34+ 800 LATO SX E SP. N.133 DELLA FRAZ. CAVALLO AL KM 0+028 LATO SX ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI PRALORMO. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- il Comune di Pralormo ha eseguito l'intervento di "Miglioramento della sicurezza stradale dell'incrocio tra la S.P. 29 del Colle di Cadibona e la S.P.133 (via Valle San Lorenzo)" con l'istallazione di impianto semaforico e dispositivo di controllo delle infrazioni semaforiche al fine di rispondere agli obiettivi di tutela della sicurezza pubblica nonché risolvere la necessità di moderazione della velocità lungo la SP. 29 e mettere in sicurezza la svolta da e verso SP 133;
- tale intervento ha già ottenuto il Nulla osta condizionato della Città Metropolitana di Torino – Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 - Settore sicurezza Stradale per l'installazione di impianto semaforico e del dispositivo di rilevazione delle infrazioni semaforiche collocato sulla SP 29 tra le prog. Km 34+770 e 34+800 all'intersezione con la SP 133 della Fraz. Cavallo - prat. n. 103771 del 10.06.2020 nonché nulla osta per il ripristino parti stradali manomesse in data 03.07.2020, in quanto l'intervento ricade in ambito urbano;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 23.03.2021, giusto certificato di ultimazione lavori del 24.03.2021 pervenuto al protocollo generale comunale n. 1288 del 31.03.2021;

RIBADITA la necessità di:

- mettere in sicurezza il tratto di centro abitato nell'intersezione tra la SP. 29 del Colle di Cadibona e la SP. n.133 della Fraz. Cavallo in quanto il tratto della SP29 (denominato via Alba) è arteria di notevole afflusso di traffico veicolare in ambo i sensi di marcia e l'intersezione con la SP.133 (denominata via Valle San Lorenzo), costituisce un punto critico nel sistema viario urbano;
- di regolamentare i flussi veicolari che interessano l'intersezione sopracitata di centro abitato con impianto semaforico e utilizzo di strumentazione tecnologica omologata per l'accertamento delle infrazioni ai sensi del Codice della Strada;
- salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale;

VISTE:

- le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, con note del 15/05/2008, 21/01/2008 e 16/07/2007, ha indicato che "Le norme tecniche al riguardo vengono dettate da organismi di unificazione o



da enti di ricerca. In particolare, lo studio pre-normativo pubblicato dal C.N.R. il 10.9.01, <<Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali>>, al paragrafo 6.7.4 <<determinazione dei tempi di giallo>>, indica durate minime di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente a 50, 60 e 70 km/h. In presenza di traffico pesante, con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 mt, ivi compresi autocarri, autobus, filobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata minima di 4 secondi anche per la velocità di 50 km/h. Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi minimi di 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane”;

- la Sentenza 28 ottobre - 23 dicembre 2014 n. 27348 della Corte di Cassazione II Sezione Civile che vede disciplinare gli orari di funzionamento degli impianti semaforici e il tempo di durata della luce “gialla” che non deve essere mai inferiore ai tre secondi, tempo coincidente con il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h;

CONSIDERATO che l'apparecchiatura semaforica installata, debitamente omologata con giuste certificazioni del 28.04.2021, secondo le fasi semaforiche concordate con la Polizia Locale del Comune di Pralormo, anche in ragione della strumentazione elettronica omologata per l'accertamento delle infrazioni commesse da veicoli quando il semaforo è in luce rossa.

VISTE le dichiarazioni di corretta installazione e conformità dell'impianto, prot. 1751 del 29.04.2021 dell'apparecchiatura installata, dal quale si evince che al termine di diverse prove tecniche le apparecchiature in questione sono perfettamente funzionanti e hanno risposto pienamente alle funzioni per le quali sono state installate.

DATO ATTO altresì della corretta installazione dei cartelli di segnaletica stradale, di cui si sono ottenuti i relativi pareri preventivi dall'Ente proprietario le strade;

CONSTATATO altresì che il predetto sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche è idoneo al funzionamento senza la presenza degli organi di Polizia Stradale, così come si evince dalla stessa documentazione tecnica di certificazione dell'impianto;

RITENUTO opportuno predisporre:

- la regolamentazione della circolazione stradale in funzione di tali apparecchiature, site su tratto urbano, di competenza del Comune di Pralormo;
- il funzionamento dell'impianto semaforico dell'intersezione stradale suddetta, ovvero di:
 - o n.2 lanterne semaforiche posizionate sulla SP.29 del Colle della Cadibona in entrambi i sensi di marcia (denominate 1 e 2) al Km. 34+756 lato dx e al Km. 34+800 lato sx, in modalità attiva dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con luce verde, gialla e rossa in considerazione della prevalenza di maggior traffico veicolare e in ragione dei diversi tempi di svolta sulla SP.133;
 - o n. 1 lanterna semaforica sulla SP.133 della Fraz. Cavallo (denominata 3) al Km 0+028 lato sx, in modalità su chiamata dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con attivazione del verde dopo il rilevamento di mezzi tramite apposite spire posizionate sulla carreggiata in corrispondenza della lanterna semaforica;
- il funzionamento dei dispositivi che consentono, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, di accertare anche in tempi successivi le modalità di svolgimento del fatto costituente



illecito amministrativo ed in particolare dei veicoli che proseguono la marcia nonostante la segnalazione della lanterna semaforica lo vieti (semaforo rosso);

VISTI gli Artt. 5, 6, 7, 21, 40, 41, 146 e 201 del decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada;

VISTI altresì il D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione del C.d.S.;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per le ragioni in premessa indicate, giusta apposizione della prescritta segnaletica stradale, a decorrere dal giorno 30.04.2021;

- di istituire e regolamentare il transito sulla SP 29 del Colle di Cadibona all'incrocio con la SP.133 della Fraz. Cavallo, nel tratto urbano, mediante l'istallazione di impianto semaforico, secondo le seguenti modalità:
 - o in funzione durante l'arco temporale h. 00:00 – 24:00;
 - o dal lunedì alla domenica durante tutto l'anno solare;
 - o n.2 lanterne semaforiche posizionate sulla SP.29 del Colle della Cadibona in entrambi i sensi di marcia al Km. 34+756 lato dx e al Km. 34+800 lato sx, in modalità attiva dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con luce verde, gialla e rossa in considerazione della prevalenza di maggior traffico veicolare e in ragione dei diversi tempi di svolta sulla SP.133;
 - o n. 1 lanterna semaforica sulla SP.133 della Fraz. Cavallo al Km 0+028 lato sx, in modalità su chiamata dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con attivazione del verde dopo il rilevamento di mezzi tramite apposite spire posizionate sulla carreggiata in corrispondenza della lanterna semaforica;
- di confermare il limite di velocità massimo di 50 Km/h sulla Sp.29 del Colle di Cadibona e Sp.133 della Fraz. Cavallo al all'interno del centro abitato di Pralormo, ove la competenza in materia è in capo al Comune di Pralormo, come da aggiornamento approvato con D.G.C. n. 19 del 22.03.2021;
- di istituire l'obbligo di "Fermarsi e dare precedenza" (STOP) sulla Sp.133 della Fraz. Cavallo in immissione sulla SP.29 del Colle di Cadibona in caso di mancato funzionamento dell'impianto semaforico;
- le violazioni del codice della strada saranno valide a decorrere dal giorno 30.04.2021;

DISPONE

- che il personale incaricato alla vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza sia la Polizia Locale del Comune di Pralormo nonché le Forze dell'Ordine;
- che la presente ordinanza sia resa nota con l'apposizione della necessaria segnaletica stradale verticale – orizzontale, di cui si è ottenuto Nulla osta condizionato della Città Metropolitana di Torino — Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 - Settore sicurezza Stradale per l'installazione di impianto semaforico e del dispositivo di rilevazione delle infrazioni semaforiche collocato sulla SP 29 tra le prog. Km 34+770 e 34+800 all'intersezione con la SP 133 della Fraz. Cavallo - prat. n. 103771 del 10.06.2020, ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- la trasmissione della presente Ordinanza:
 - o alla Città Metropolitana di Torino;



Comune di Pralormo

Area Tecnica

- alla Polizia Locale del Comune di Pralormo;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Poirino;
 - alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Carmagnola;
 - alla C.R.I. – comitato di Poirino;
 - al 118.
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte dei soggetti interessati.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare al presente ordinanza.

AVVISA CHE

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Rossella Falletti.

Pralormo, lì 30.04.2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
arch. Rossella Falletti
*Documento firmato digitalmente
ex-D.Lgs 07 marzo 2005 n.82*